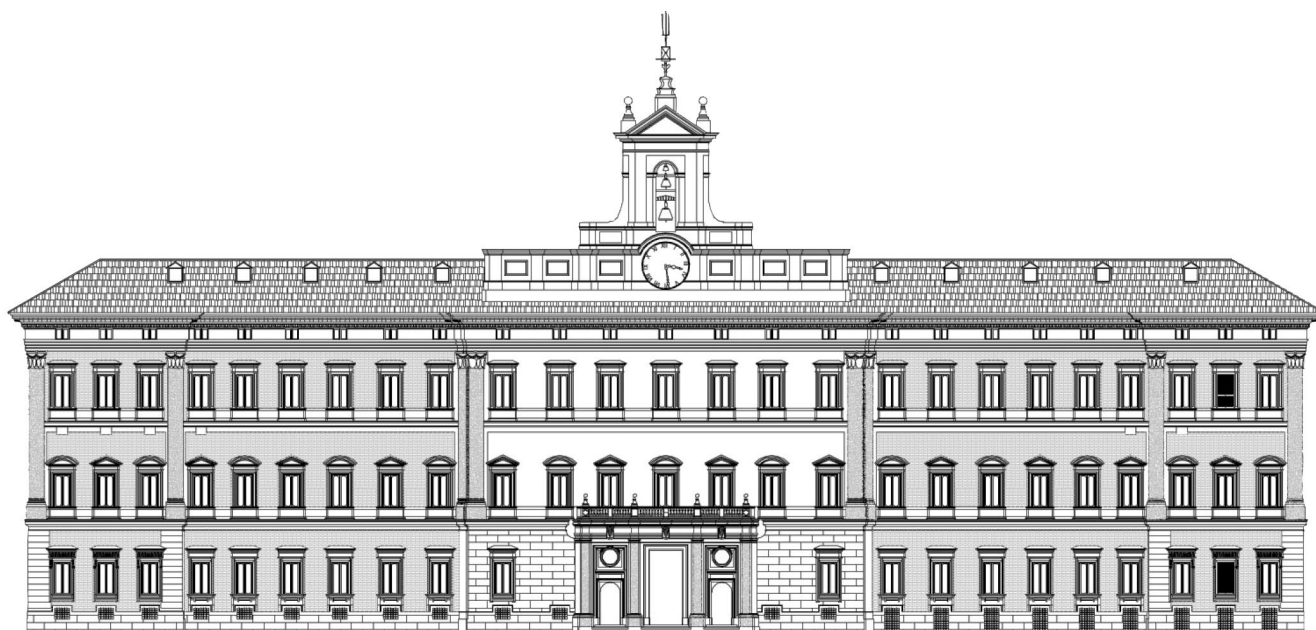




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2187 e abb.

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento
come animali di affezione

N. 135 – 23 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2187 e abb.

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento
come animali di affezione

N. 135 – 23 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	4
ARTICOLO 1	4
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2	5
IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI.....	5
ARTICOLO 3	8
MISURE PER LA RICONVERSIONE DEGLI ALLEVAMENTI.....	8
ARTICOLO 4	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REINSERIMENTO O UTILIZZO DEGLI EQUIDI	8
ARTICOLO 5	9
FONDO PER LA RICONVERSIONE DEGLI ALLEVAMENTI.....	9
ARTICOLO 6	11
SANZIONI.....	11

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2187 e abb.
Titolo:	Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Bruzzone (LEGA)
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge (C. 2187), di iniziativa parlamentare, reca norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione.

Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla XIII Commissione (Agricoltura), che lo ha assunto come testo base nella seduta del 13 ottobre 2026, nell'ambito dell'esame congiunto con i progetti di legge C. 48, C. 2270 e C. 2585.

Il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

La Commissione, rilevando che non vi fossero le condizioni per procedere all'esame degli emendamenti presentati, né per procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, né per avanzare una richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, ha convenuto che la discussione in Assemblea, in assenza del predetto conferimento, avrebbe avuto ad oggetto il medesimo progetto di legge C. 2187, cui restano abbinati gli altri progetti di legge menzionati¹.

È quindi oggetto della presente Nota il testo del progetto di legge C. 2187, che è ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni del testo all'esame dell'Assemblea che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. Seduta, in sede referente, della XIII Commissione (Agricoltura) del 20 ottobre 2026.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Principi generali e finalità

Le norme riconoscono gli equidi – individuati nel cavallo, nel *pony*, nell'asino, nel mulo, nel bardotto, negli ibridi di cavallo e zebra e negli ibridi di asino e zebra – quali animali di affezione e stabiliscono che lo Stato promuove e disciplina la tutela dei medesimi attraverso la promozione di misure atte alla loro protezione e all'educazione delle future generazioni al rispetto nei loro confronti (comma 1).

Vengono, altresì, stabiliti i divieti di:

- macellazione, esportazione o importazione per la macellazione, in tutto il territorio nazionale, degli equidi (comma 2);
- utilizzo degli equidi in tutte le attività che comportano l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi (comma 3);
- utilizzo degli equidi per la produzione di carne, pelli, pelliccia o farmaci (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono gli equidi quali animali di affezione e stabiliscono che lo Stato promuove la tutela dei medesimi attraverso la promozione di misure atte alla loro protezione e all'educazione delle future generazioni al rispetto nei loro confronti (comma 1). Inoltre, introducono i divieti di: macellazione, esportazione o importazione per la macellazione, in tutto il territorio nazionale, degli equidi (comma 2); utilizzo degli equidi per l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi (comma 3) o per la produzione di carne, pelli, pelliccia o farmaci (comma 4).

In proposito, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti sulla finanza pubblica derivanti dalle limitazioni alle attività economiche interessate che potrebbero derivare dall'applicazione dei divieti previsti dalle disposizioni in esame.

A tal proposito, si ricorda peraltro che, in occasione dell'esame dell'A.C. 1660-A², presso la V Commissione (Bilancio) della Camera, con riferimento all'articolo 18, recante divieti relativi alla

² Recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

commercializzazione e ad altre attività concernenti prodotti derivati dalle infiorescenze di canapa, il Governo, come riportato anche nel parere approvato dalla Commissione stessa, aveva chiarito che alle disposizioni non erano ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni recanti divieti di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti³.

Per quanto concerne, infine, i profili relativi alla vigilanza sul rispetto dei divieti, si rinvia alle considerazioni svolte nella scheda relativa all'articolo 6.

ARTICOLO 2

Identificazione degli equidi

Le norme dispongono l'istituzione presso le ASL del registro anagrafico degli equidi, tenuto dai servizi veterinari delle medesime ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi (comma 1).

È, altresì, stabilito che:

- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, chiunque detiene equidi, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverli nel predetto registro anagrafico (comma 2);
- tutti gli equidi iscritti nel registro anagrafico devono essere indicati con la dicitura “Non Dpa – non destinati alla produzione alimentare” (comma 3);
- il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equide è custodito provvede a contrassegnare l'animale mediante inoculazione di un transponder di identificazione e rilascia un documento nel quale sono indicati gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore, se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equide. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equide in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento (comma 4).

In proposito, si rammenta che l'articolo 13 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) – che reca disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262 – affida l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi al Ministero della salute. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13 è stato adottato il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021. Esso definisce, all'articolo 1, comma 2, le procedure tecnico-operative per la

³ Cfr. Seduta, in sede consultiva, della V Commissione della Camera dei deputati del 10 settembre 2024.

gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione, allo scopo di:

- assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini [lettera a)];
- garantire la tracciabilità degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale [lettera b)];
- garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 [lettera c)];
- contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico [lettera d)];
- assicurare la disponibilità delle informazioni alle autorità competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali [lettera e)].

Il predetto sistema comprende, come previsto dall'articolo 1, comma 3:

- l'applicazione di un mezzo di identificazione [lettera a)];
- l'attribuzione all'equino del codice unico [lettera b)];
- l'emissione di un documento unico di identificazione a vita [lettera c)];
- la registrazione nella Banca dati nazionale informatizzata dei dati previsti dal sistema [lettera d)].

Si ricorda, infine, che anche il decreto legislativo n. 134 del 2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, prevede, all'articolo 9, comma 1, che gli operatori di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi provvedano all'identificazione e alla registrazione nella Banca dati nazionale (BDN), secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa europea e dal manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni istituiscono presso le ASL il registro anagrafico degli equidi, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi (comma 1). Sono, inoltre, stabiliti specifici obblighi quali: l'iscrizione nel predetto registro anagrafico degli equidi da parte di chi li detiene a qualunque titolo (comma 2); l'indicazione di tutti gli equidi iscritti nel registro anagrafico con la dicitura "Non Dpa" (comma 3); l'identificazione dell'animale e il rilascio di un documento identificativo da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per il territorio nel quale l'equide è custodito. Il proprietario deve comunicare al servizio veterinario competente gli eventuali cambi di proprietà, trasferimenti, decessi e nascite di puledri (comma 4).

Ciò stante, considerato che il registro istituito dalle norme in esame appare sostanzialmente sovrapponibile all'anagrafe degli equidi già prevista dall'articolo 13 della legge n. 167 del 2017

e disciplinata dal decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021⁴, al quale il comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento fa espresso rinvio, appare necessario innanzitutto chiarire se il nuovo registro sia destinato a costituire un'ulteriore banca dati, con i connessi costi di realizzazione e gestione, ovvero se le relative funzioni possano essere assicurate mediante la Banca dati nazionale informatizzata (BDN) già esistente, nell'ambito delle risorse destinate al suo funzionamento. Andrebbe altresì chiarito se l'obbligo di iscrizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento riguardi anche gli equidi già registrati nella BDN e, in tal caso, se tale adempimento possa essere assolto senza procedere a una nuova registrazione.

In secondo luogo, fermo restando quanto rilevato in precedenza, si osserva che le disposizioni potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle ASL, in particolare dei relativi servizi veterinari, ai quali sono attribuite le attività di identificazione degli equidi mediante inoculazione del *transponder* e di rilascio del documento identificativo, senza prevedere espressamente che i relativi costi siano posti a carico dei detentori.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, l'identificazione degli equidi è effettuata, di norma, da organismi di rilascio o da veterinari liberi professionisti autorizzati, a spese dell'operatore, e che anche le prestazioni eventualmente rese dalle ASL sono poste a carico degli operatori interessati⁵. Andrebbe pertanto preliminarmente chiarito se la disciplina vigente in materia di imputazione dei predetti costi continui a trovare applicazione anche alle attività previste dalle disposizioni in esame. In caso contrario, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa il numero di equidi interessati, i costi unitari delle prestazioni previste e la possibilità per le ASL di farvi fronte con

⁴ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, il sistema di identificazione e registrazione degli equini si basa sui seguenti elementi:

- l'applicazione di un mezzo di identificazione;
- l'attribuzione di un codice unico a ciascun equino;
- il rilascio di un documento unico di identificazione a vita;
- la registrazione dei dati nella Banca dati nazionale informatizzata.

Ai sensi del successivo articolo 5, comma 14, del medesimo decreto ministeriale il registro informatizzato nella predetta Banca dati sostituisce qualsiasi altro registro aziendale concernente l'identificazione e la registrazione degli animali.

⁵ *Cfr.*, in particolare, gli articoli 4, commi 1 e 5, 5, comma 1, e 17, comma 4, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021.

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In tale ambito, andrebbe altresì chiarito se le attività di identificazione previste dal comma 4 debbano essere svolte anche con riferimento agli equidi già identificati secondo la normativa vigente. Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che il termine di sei mesi previsto per l'iscrizione nel registro potrebbe comportare una concentrazione delle attività amministrative e veterinarie in un arco temporale ristretto, con conseguenti possibili maggiori oneri per i servizi interessati.

ARTICOLO 3

Misure per la riconversione degli allevamenti

La norma prevede che con decreto del Ministro della salute⁶ siano stabilite le linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso forme di allevamento che tengano conto dello *status* di animali di affezione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione affida ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso l'allevamento compatibile con lo *status* di animali di affezione.

Al riguardo, pur considerato il carattere ordinamentale della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che le misure individuate dalle predette linee guida sono attuate nei limiti della dotazione del Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi istituito dall'articolo 5.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo degli equidi

Le norme prevedono che gli equidi in esubero a seguito dei processi di riconversione degli allevamenti di cui all'articolo 3 possano essere affidati a (comma 1):

- enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali [lettera a)];

⁶ Di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- strutture private che dispongano di tutte le necessarie autorizzazioni per la detenzione degli equidi, con cui svolgono attività di *pet therapy* [lettera b)];
 - pensionati e centri di recupero già esistenti sul territorio [lettera c)].
- I criteri e i requisiti per l'affidamento degli equidi sono definiti con decreto del Ministro della salute⁷ (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che gli equidi in esubero a seguito dei processi di riconversione degli allevamenti di cui all'articolo 3 possano essere affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, a strutture private autorizzate alla detenzione degli equidi, o a pensionati e centri di recupero già esistenti sul territorio (comma 1). I criteri e i requisiti per l'affidamento degli equidi sono definiti con decreto del Ministro della salute (comma 2).

Al riguardo, si osserva che le disposizioni non specificano a carico di quali soggetti siano poste le spese di mantenimento e di cura degli equidi affidati. Peraltro, tra gli affidatari degli equidi in esubero potrebbero rientrare anche enti pubblici o strutture che si avvalgono di risorse pubbliche. Si evidenzia, inoltre, che il Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi istituito dall'articolo 5 è destinato agli incentivi per le finalità di cui all'articolo 3 (misure per la riconversione degli allevamenti) e non sembrerebbe pertanto utilizzabile per le spese connesse agli affidamenti. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di integrare le disposizioni prevedendo che tali spese restino a carico dei soggetti affidatari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso contrario, andrebbero quantificati i relativi oneri e individuata la corrispondente copertura.

ARTICOLO 5

Fondo per la riconversione degli allevamenti

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il “Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi”, destinato alla concessione di incentivi economici per le finalità di riconversione degli allevamenti di cui all'articolo 3, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 1).

⁷ Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro della salute⁸ (comma 2).

Agli oneri derivanti da tali previsioni, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁹ (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi", finalizzato a concedere incentivi economici per le finalità di riconversione degli allevamenti, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 1), demandando la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle relative risorse ad un apposito decreto del Ministro della salute (comma 2). Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 3].

Al riguardo, pur considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti e che la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo è affidata ad un apposito provvedimento amministrativo, al fine di verificare la congruità della dotazione del Fondo rispetto alle finalità cui la stessa è destinata, andrebbero forniti elementi di informazione sul numero degli allevamenti e degli equidi potenzialmente interessati dalla misura, nonché sui costi unitari derivanti dalla concessione dei predetti incentivi. Si rileva, infine, la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri, che si riferisce ad un esercizio ormai concluso, tenendo conto dei tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi prevista dal precedente comma 1, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

⁸ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁹ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, si rammenta che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 857.585.924 euro per l'anno 2026, a 636.875.613 euro per l'anno 2027 e a 1.368.208.924 euro per l'anno 2028 e che, secondo quanto risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua al momento una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2026 pari a 570.231.471 euro.

In tale quadro, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dei predetti oneri, che fanno riferimento anche a un esercizio finanziario già concluso, tenendo conto anche dei tempi necessari alla conclusione dell'*iter* del provvedimento. In ogni caso, anche alla luce dell'ipotizzato diverso profilo temporale della spesa, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse iscritte nel Fondo medesimo.

ARTICOLO 6

Sanzioni

Le norme delineano l'impianto sanzionatorio concernente le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dal provvedimento in esame. In particolare, è stabilito che:

- la violazione delle disposizioni del provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro (comma 1);
- la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 (divieto di macellazione, esportazione o importazione per la macellazione degli equidi) e 3 (divieto di utilizzo degli equidi per l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi), è punita con la reclusione da dieci mesi a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. Tale pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale (comma 2).

È, infine, previsto che le entrate derivanti dalle citate sanzioni amministrative confluiscono nel Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi di cui all'articolo 5 (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni stabiliscono che:

- la violazione delle disposizioni del presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro (comma 1);
- la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è punita con la reclusione da dieci mesi a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. Tale pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale (comma 2).

È, infine, previsto che le entrate derivanti dalle citate sanzioni amministrative di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi di cui all'articolo 5 (*cfr. infra*) [comma 3].

In proposito, si osserva che non sono puntualmente individuate le violazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 né viene specificato quali siano le autorità competenti alla vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal provvedimento, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Al riguardo, appare pertanto necessario un chiarimento sia per assicurare una puntuale applicazione della disciplina sanzionatoria sia per consentire di verificare che le relative attività possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1 confluiscono nel Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi istituito dall'articolo 5. Al riguardo, sul piano della gestione contabile delle poste, si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che le entrate di cui trattasi siano previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere quindi riassegnate al citato Fondo.

In proposito, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.